ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 18

Mozione di sfiducia

L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Mozione di sfiducia). - 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti".

Versione in vigore dal 28 marzo 1993, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Estremi	Legge 25 marzo 1993, n. 81
Capo	II — Competenze degli organi comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elezione-diretta-del-sindaco-del-presidente-della-provincia-del/art-18-mozione-di-sfiducia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it